

RISPOSTA ALLE RICHIESTE DI INTEGRAZIONI E CHIARIMENTI

**DELLA REGIONE TOSCANA – SETTORE VIA VAS
OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE STRATEGICO
REGIONALE DEL 15.07.2019**

SOMMARIO

0	INTRODUZIONE	2
0.1	STRUTTURA DEL DOCUMENTO	3
1	PUNTO 1	4
1.1	ASPETTI PROGETTUALI. RICHIESTA CONTRIBUTO ARPAT NR. 1.	4
1.2	ASPETTI PROGETTUALI. RICHIESTA CONTRIBUTO ARPAT NR. 2.	6
1.3	ASPETTI PROGETTUALI. RICHIESTA CONTRIBUTO ARPAT NR. 3.	7
1.4	ACQUE SUPERFICIALI. RICHIESTA CONTRIBUTO ARPAT NR. 4	8
1.5	EMISSIONI DIFFUSE. RICHIESTA CONTRIBUTO ARPAT NR. 5.....	10
1.6	QUALITÀ DELL'ARIA. RICHIESTA CONTRIBUTO ARPAT NR. 6	17
1.7	ACQUE METEORICHE. RICHIESTA CONTRIBUTO ARPAT NR. 7	18
1.8	ACQUE SOTTERRANEE. RICHIESTA CONTRIBUTO ARPAT NR. 8	19
1.9	ACQUE SOTTERRANEE. RICHIESTA CONTRIBUTO ARPAT NR. 9	20
1.10	RUMORE E TRAFFICO. RICHIESTA CONTRIBUTO ARPAT NR. 10	22
1.11	RUMORE E TRAFFICO. RICHIESTA CONTRIBUTO ARPAT NR. 11	22
1.12	RUMORE E TRAFFICO. RICHIESTA CONTRIBUTO ARPAT NR. 12	22
2	PUNTO 2	23
3	PUNTO 3	25
4	PUNTO 4	30

0 INTRODUZIONE

La società Colacem S.p.A. è intestataria di una Concessione Mineraria di marna da cemento denominata "Begliano – La Mocarina" ad oggi in vigore, per una porzione di territorio in provincia di Arezzo di circa ettari 244,46 di cui Ha 9,62 in Comune di Bibbiena e Ha 234,84 in Comune di Castel Focognano, rilasciata con Decreto n. 6903 del 30 dicembre 2009 del Dirigente del Settore Miniere ed Energia della Regione Toscana per la durata di anni 10 alla società scrivente con scadenza al 5 maggio 2019; il termine temporale della Concessione di ampliamento è stato allineato alla durata della Concessione originaria (nel proseguo area denominata cantiere A), di cui al Decreto Distrettuale 19 luglio 1999 e pertanto anch'essa con scadenza il 05 Maggio 2019.

Relativamente all'autorizzazione dell'ampliamento (nel proseguo area denominata cantiere B), con Deliberazione della Giunta Regionale n. 173 del 16 marzo 2009, pubblicata sul BURT n. 12 del 25/3/2009, è stata espressa pronuncia positiva di compatibilità ambientale, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e raccomandazioni di cui al verbale della riunione della Conferenza di Servizi del 04/03/2009, con scadenza il 25 marzo 2014.

Con istanza depositata presso il Settore Valutazione impatto ambientale - Opere pubbliche di interesse strategico della Regione Toscana (Settore VIA) in data 07/03/2014 e successivamente perfezionata con istanza depositata il 11/04/2014 (a seguito di specifica richiesta del Settore VIA datata 21/03/2014) la società Colacem S.p.A. ha chiesto la proroga del termine di validità della sopracitata pronuncia di compatibilità per un periodo di anni 5 a far data dal 25/03/2014. Al termine di tale procedimento, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 442 del 3 giugno 2014 viene prorogato, ai sensi dell'art. 58 comma 4 della L.R. 10/2010, il termine di validità della pronuncia di compatibilità ambientale di cui al D.G.R. 173/2009 per un periodo di 5 anni a far data dal 25 marzo 2014 (quindi fino al 25 marzo 2019).

Per tali ragioni, tenuto conto delle scadenze per l'anno corrente della Concessioni mineraria, con istanza del 13/02/2019 n. prot. 76729 del 15/02/2019 e 83964 del 20/02/2016, la Società Colacem S.p.A. ha chiesto alla Regione Toscana la proroga della suddetta Concessione; il procedimento è sospeso in attesa che sia disponibile l'esito della Valutazione di Impatto Ambientale.

In data 21/03/2019 la Società Colacem S.p.A. ha presentato istanza di avvio del procedimento di Valutazione Impatto Ambientale in applicazione dell'art. 27bis del D.lgs 152/06 (Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale) e dell'art. 43 comma 6 della L.R. 10/2010 (VIA postuma). La documentazione correlata all'istanza è stata interamente pubblicata il 28/03/2019 sul sito web della Regione Toscana all'indirizzo www.regione.toscana.it/via.

Da tale data è iniziata la fase di consultazione degli Enti coinvolti, a cui il Settore VIA VAS Opere pubbliche di interesse strategico regionale ha richiesto l'espressione di parere o il contributo tecnico relativamente agli aspetti di competenza. Al termine dei 60 giorni previsti dal D.lgs 152/2006, entro i successivi 30 giorni in data 15/07/2019 è pervenuta alla Colacem S.p.A. la Richiesta di Integrazioni e chiarimenti in relazione al procedimento in oggetto e la predisposizione di documentazione integrativa da far pervenire alla Regione Toscana entro 30 giorni.

Con lettera del 9/08/2019 la Colacem S.p.A. ha richiesto la sospensione dei termini per la presentazione di tale documentazione per 78 giorni fino alla data del 31/10/2019, accolta dalla Regione Toscana in data 12/08/2019.

0.1 STRUTTURA DEL DOCUMENTO

Il presente documento contiene le risposte puntuali alle richieste di integrazioni e chiarimenti emarginate dalla Regione Toscana a ognuna delle quali è dedicato uno dei seguenti capitoli e paragrafi.

1 PUNTO 1

“Si chiede al Proponente di dare puntuale risposta a quanto evidenziato da ARPAT nel contributo di competenza (nota Prot. 0273516 del 12/07/2019, che si allega alla presente) relativamente agli aspetti progettuali, acque superficiali, emissioni diffuse, qualità dell’aria, acque meteoriche, acque sotterranee, rumore e traffico.”

In ognuno dei seguenti paragrafi viene data risposta a ognuna delle 12 richieste formulate da ARPAT.

1.1 ASPETTI PROGETTUALI. RICHIESTA CONTRIBUTO ARPAT NR. 1.

“Considerando che all’interno del cantiere A i quantitativi di materiale residuo da estrarre risultano limitati devono essere chiarite le motivazioni per le quali si intende protrarre la fase di coltivazione all’interno di esso per ulteriori 20 anni, ritardando conseguentemente l’avvio i processi di ripristino e rinaturalizzazione dell’area, e invece non si proceda con ritmi di estrazione più elevati.”

In relazione a tale punto si elencano le seguenti motivazioni:

- Si richiama anzitutto le considerazioni esposte al Paragrafo 2.3 del documento D01 – RELAZIONE TECNICA del Progetto di Coltivazione che vengono di seguito riportate.

“(…) in una miniera di Marna da cemento, rispetto ad altre, si presentano maggiori difficoltà minerarie perché la richiesta da parte della cementeria di un prodotto di qualità costante condiziona le produzioni giornaliere verso l’attenzione a gestire una materia prima che in linea di massima abbia sempre la miglior corrispondenza ai parametri fisico-chimici adeguati alla sua trasformazione.

Nella Miniera Begliano la complessità della struttura geologica induce alla necessità di tenere aperti contemporaneamente più cantieri al fine di operare una premiscelazione già prima dell’invio alla frantumazione della materia prima estratta. Ciò può produrre a lunga scadenza limitate variazioni altimetriche nell’andamento delle fasi di lavoro, sempre però riconducibili alla struttura plano altimetrica finale prevista dal progetto.

Il reperimento di tali materiali consente di miscelare i prodotti con titolo minore reperiti ai livelli più alti della miniera, in assenza dei quali si dovrebbe ricorrere ad apporti esterni molto superiori alle medie consuete di materiale calcareo puro.”

- D'altro canto, sulla base dell'esperienza degli ultimi anni in cui si è operato sia nel cantiere A che nel cantiere B, è risultato che il titolo di calcio della marna estratta dal cantiere B, in alcuni casi, è risultato troppo basso per essere impiegato in stabilimento senza l'aggiunta di carbonato di calcio (CaCO_3).
Mantenendo in attività entrambi i cantieri, si potrà pertanto miscelare la marna proveniente dagli stessi, garantendo così sempre una risorsa mineraria che titoli un buon livello di calcio.
- Il mantenimento in attività del cantiere A per più anni permette di poter gestire eventuali situazioni d'emergenza, nelle quali l'accesso all'area del cantiere B da parte dei mezzi pesanti (ad esempio a seguito di piogge intense) non risulti possibile per alcuni giorni, evitando in tal modo di dover fermare l'impianto di produzione del cemento.
- Infine, si precisa che l'attività estrattiva nel cantiere A sarà protratta per circa 15 anni, in quanto negli ultimi 5 sono previste solo attività di recupero e sistemazione morfologica.

Per quanto riguarda i processi di ripristino in entrambi i cantieri, si rileva che gli stessi inizieranno a partire dalla Seconda Fase di coltivazione, prevista da cronoprogramma dopo 5 anni dall'inizio della coltivazione.

DOCUMENTAZIONE UTILE DA CONSULTARE PRESENTATA IN DATA 21/03/2019:

- *Paragrafo 2.3 D01_Relazione Tecnica Progetto di Coltivazione*
- *TAVOLA_04b_Progetto di coltivazione FASE 1*
- *TAVOLA_04c_Progetto di coltivazione FASE 2*
- *TAVOLA_04d_Progetto di coltivazione FASE 3*
- *TAVOLA_04e_Progetto di coltivazione FASE 4*
- *TAVOLA_5_Planimetria ripristino ambientale*

1.2 ASPETTI PROGETTUALI. RICHIESTA CONTRIBUTO ARPAT NR. 2.

“Relativamente alla cantiere A, si rileva che con l’approfondimento degli scavi fino a quota 450 m s.l.m (Fase 2) e 445 m slm. (Fase 3) previsti dal progetto, si andrebbe a determinare un’ampia area depressa, pianeggiante, posta a quota inferiore a quella minima presente sul lato nord del cantiere in corrispondenza del quale si localizza il punto di scarico S2. Ciò comporterebbe impedimento al naturale deflusso delle acque meteoriche al il reticolo di drenaggio afferente al fiume Arno.”

In relazione a tale punto si rimanda all’elaborato “C_INT_ALL04_e_Piano Gestione AMD Fasi successive alla prima_cantiere A”. A tal proposito si ricorda che *“al termine della fase 2 il piazzale del cantiere A sarà posto a quota 450 m s.l.m., inferiore rispetto alla quota del bacino di sedimentazione e il relativo punto di prelievo posti nel lato nord-est prima del rilascio delle acque nel sistema di drenaggio superficiale naturale afferente al bacino del F. Arno. Per sopperire a tale differenza di quota sarà installato un pozzetto con impianto di sollevamento e rilancio verso il bacino di sedimentazione tramite condotta per l’attraversamento delle piste di cantiere.”*

DOCUMENTAZIONE UTILE DA CONSULTARE PRESENTATA IN DATA 21/03/2019:

- [D01_Relazione Tecnica Progetto di Coltivazione](#)
- [C_04_ALL07a_Piano di gestione delle acque meteoriche_cantiere A](#)
- [C_04_ALL07b_Piano di gestione delle acque meteoriche_cantiere B](#)

1.3 ASPETTI PROGETTUALI. RICHIESTA CONTRIBUTO ARPAT NR. 3.

“Relativamente all'attività di coltivazione condotta nel cantiere A al punto 2.1.1 del Piano di gestione di rifiuti di estrazione viene precisato che “intorno a quota 515 m slm, è venuto alla luce un enorme banco di argilliti quasi plastiche; tale materiale risulta inutilizzabile per gli scopi della miniera ed è quindi da condurre direttamente a stoccaggio definitivo”. Si richiedono chiarimenti riguardo a cosa si intenda per “stoccaggio definitivo” nel caso specifico.”

La definizione stoccaggio definitivo è da intendere "lasciare in posto", dunque il banco di argilliti "non verrà coltivato"; il progetto prevede l'escavazione esternamente a tale banco (vedi Tavole di progetto).

[DOCUMENTAZIONE UTILE DA CONSULTARE PRESENTATA IN DATA 21/03/2019:](#)

- [C_04_ALL08_Piano di Gestione dei Rifiuti di Estrazione](#)

1.4 ACQUE SUPERFICIALI. RICHIESTA CONTRIBUTO ARPAT NR. 4

“Relativamente al monitoraggio del Torrente Scannella si rileva che fra la documentazione prodotta risultano mancanti gli esiti del monitoraggio IFF previsto per l’anno 2018, né risulta che gli stessi siano stati inviati ad ARPAT. Si richiede pertanto che tale documentazione venga prodotta, oppure, qualora ricorra il caso, che venga motivata la mancata effettuazione di tale attività.”

In relazione al monitoraggio del Torrente Scannella si allega la documentazione richiesta, che risulta essere stata trasmessa in data 13 Agosto 2019 ad ARPAT e p.c. a Regione Toscana Settore VIA VAS Opere Pubbliche e di Interesse Strategico e Settore Autorità di Vigilanza – Attività Minerarie e al Comune di Castel Focognano. Tale documentazione, che risulta di interesse ai fini della valutazione di impatto ambientale delle attività della miniera, viene quindi allegata al presente documento (C_INT_ALL01).

Si ricorda che, nel rispetto delle Prescrizioni riportate nel verbale della CdS del 4 marzo 2009 relativo al Procedimento di VIA del Progetto di ampliamento della concessione della miniera di Begliano (cantiere B) al punto 16, *“È necessario effettuare un monitoraggio del Torrente Scannella mediante rilievi IFF (Indice di Funzionalità Fluviale) per tutto il periodo di coltivazione, con cadenza quinquennale al fine di controllare i possibili cambiamenti nel tempo della fascia riparia e dell’area boscata adiacente al torrente stesso. I risultati devono essere inviati al competente Dipartimento ARPAT”*. La valutazione allegata al SIA e riportata in via sintetica nel C_03_A_DESCRIZIONE DELL’AMBIENTE al Paragrafo 8.1 corrisponde al “punto zero” del monitoraggio ambientale in oggetto; la documentazione allegata alla presente riguarda invece gli esiti del monitoraggio dopo l’inizio dei lavori sul cantiere B ed è la prima valutazione in “corso d’opera” condotta a firma del Dott. Biol. Federico Gasperini e del Dott. Biol. Beatrice Pucci.

Nel seguito si riporta quanto emerge nelle conclusioni alla Relazione Tecnica (C_INT_ALL01_b_Relazione IFF 2018):

“Vengono confermate le conclusioni già evidenziate durante il monitoraggio effettuato nel 2013 e viene segnalato solo un leggero peggioramento della funzionalità fluviale nel secondo tratto indagato (Scheda 2) dovuto ad una gestione non corretta della vegetazione perifluviale. (...)

Per quanto riguarda la cantierizzazione finalizzata all’ampliamento della concessione mineraria di marna da cemento di “Begliano”, si conferma come non influisce sulla funzionalità fluviale del Borro Scannella, se non parzialmente per ciò che attiene lo ‘Stato del territorio circostante’ al corso d’acqua nel tratto a monte (scheda 5), dove peraltro la funzionalità fluviale risulta buona da entrambe le sponde.” Per quanto detto, tale limitato peggioramento nella classe IFF non è da

imputare allo svolgimento dell'attività di coltivazione, a conferma della compatibilità ambientale rispetto alla componente "ecosistema fluviale".

DOCUMENTAZIONE UTILE DA CONSULTARE PRESENTATA IN DATA 21/03/2019:

- ***Paragrafo 5.1 del documento C_03_CAPITOLO 3_DESCRIZIONE DELL'AMBIENTE del SIA***
- ***Paragrafo 5.2 del documento C_04_B_CAPITOLO 4_ANALISI DEGLI IMPATTI_Cantiere B***

1.5 EMISSIONI DIFFUSE. RICHIESTA CONTRIBUTO ARPAT NR. 5

“La valutazione delle emissioni diffuse per il cantiere B, è riferita alle attività condotte nella prima fase, dove risulta interessata unicamente la parte di sud-est del cantiere. Risulta pertanto necessario produrre una revisione della valutazione considerando gli scenari di sviluppo dell’attività nel cantiere B anche nelle successive fasi dove saranno interessate le aree poste più a nord. Dovrà inoltre essere considerata la presenza di ulteriori recettori prossimi a tali aree, l’allungamento dei percorsi per il trasporto dei materiali estratti agli impianti e le emissioni associate alle attività di ripristino. Si coglie l’occasione per evidenziare inoltre che il peso specifico del materiale in analogia a quanto riportato negli altri documenti di progetto deve essere considerato 2.0 t/m³. Quanto sopra anche ai fini dell’aggiornamento dell’autorizzazione alle emissioni diffuse.”

In accoglimento di tali richieste è stato redatto il documento C_INT_ALL02 “Valutazione emissioni polveri – Relazione Tecnica” che, ai fini della valutazione dell’impatto indotto dall’emissione di polveri durante lo svolgimento delle fasi di lavoro della miniera, sostituisce, aggiornandolo, il documento C_04_ALL6b_Valutazione emissioni polveri e Autorizzazione AUA, consegnato in data 21/03/2019 alla Regione Toscana in allegato al Capitolo 4 del SIA.

La valutazione delle emissioni di polveri è stata estesa a tutte e quattro le FASI del Progetto di Coltivazione, considerando, quindi, gli scenari di sviluppo dell’attività nel cantiere B nel corso dei 20 anni di attività della miniera.

Per tener conto che, dal decimo anno di coltivazione anno in poi (FASI 3e 4 del Progetto di Coltivazione), l’attività della miniera si sposta più a Nord, nel documento allegato C_INT_ALL02 “Valutazione emissioni polveri – Relazione Tecnica” si è considerato l’allungamento dei percorsi per il trasporto dei materiali estratti agli impianti, esteso fino a 1.8 km per lo sbancamento e 1.5 km per lo scotico, e si è valutata la presenza di ulteriori recettori, Casa la Vite e Casa Prata.

In riferimento a quest’ultimo aspetto si evidenzia che in corso di sopralluogo, è emerso che tali edifici si trovano in condizione di evidente stato di abbandono ormai da molti anni, risultando non agibili in entrambi i casi per l’assenza della copertura crollata; per tali ragioni, si ritiene che questi edifici possano essere esclusi dalla valutazione di impatto quali recettori. I recettori analizzati nella valutazione aggiornata sono quindi gli stessi di quelli della precedente, già riportata nel SIA.

In accoglimento con le richieste formulate, si precisa che la valutazione delle emissioni è stata aggiornata assumendo un valore del peso specifico del materiale sbancato pari a 2.0 t/m³,

coerentemente con le ipotesi di progetto riportate nel documento D01_Relazione Tecnica di supporto al Progetto di Coltivazione. Sempre con l'obiettivo di rendere coerente la stima delle emissioni diffuse di polveri in aria con i dati di progetto, la valutazione di ogni scenario è stata eseguita assumendo un numero di giorni di lavoro pari a quelli attesi a pieno regime della miniera, cioè pari a 310 giorni (si riveda a tal proposito il paragrafo 2.3.1 del documento D01_Relazione Tecnica del Progetto di Coltivazione o i paragrafi 1.3.1 dei documenti C_02_A e C_02_B del SIA "Previsione Produttiva"). A seguito di ciò, ai fini della valutazione del rispetto dei valori di soglia, si dovrà far riferimento al valore di 830 gr/h, nel rispetto della tabella riportata a pag. 34 delle "Linee Guida per la valutazione delle emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico o stoccaggio di materiali polverulenti", come da tabella di seguito riportata.

Tabella 13 proposta di soglie assolute di emissione di PM10 al variare della distanza dalla sorgente e al variare del numero di giorni di emissione (i valori sono espressi in g/h)

Intervallo di distanza (m)	Giorni di emissione all'anno					
	>300	300 ÷ 250	250 ÷ 200	200 ÷ 150	150 ÷ 100	<100
0 ÷ 50	145	152	158	167	180	208
50 ÷ 100	312	321	347	378	449	628
100 ÷ 150	666	663	720	836	1038	1492
>150	830	908	986	1145	1422	2044

Tabella 1.1 - Valutazione delle emissioni - valori di soglia

Si precisa che, come riportato nel parere ARPAT (ARPAT\2016\82846\151898) relativo all'AUA Miniera Colacem - autorizzazione alle emissioni diffuse in atmosfera - art.269 comma 12 del D-lgs 152/06, "i limiti con cui confrontarsi non sono quelli di Tab. 13, per le motivazioni riportate a pag. 34 delle LG (linee guida), (...)" sono quelli di Tabella 14 delle linee guida (si veda la successiva Tabella 1.2).

Inoltre, nell'aggiornamento delle valutazioni delle emissioni di polveri sono state considerate anche quelle legate all'attività di ripristino. A tal scopo, alle fasi di lavoro del paragrafo 4.2.1 dei documenti C_04_A_ANALISI DEGLI IMPATTI_Cantiere A e C_04_B_ANALISI DEGLI IMPATTI_Cantiere B è stata aggiunta la **Fase di Lavorazione D – Ripristino** (Figura 1.1):

- Ripristino dei gradoni esauriti tramite riporto di materiale terroso derivante dalle attività estrattive per la profilatura dei gradoni. Questa fase consiste inizialmente nel carico del materiale in uscita dal passante al vaglio (sterile), che viene poi trasportato fino alla scarpata da ripristinare dove viene scaricato e infine stoccato in cumuli temporanei in aree destinate a tale scopo, per essere nuovamente movimentato per la posa in sito.

In conclusione, si aggiorna l'esito della valutazione di impatto.

Tabella 14 Valutazione delle emissioni al variare della distanza tra recettore e sorgente per un numero di giorni di attività superiore a 300 giorni/anno

Intervallo di distanza (m) del recettore dalla sorgente	Soglia di emissione di PM10 (g/h)	risultato
0 ÷ 50	<73	Nessuna azione
	73 ÷ 145	Monitoraggio presso il recettore o valutazione modellistica con dati sito specifici
	> 145	Non compatibile (*)
50 ÷ 100	<156	Nessuna azione
	156 ÷ 312	Monitoraggio presso il recettore o valutazione modellistica con dati sito specifici
	> 312	Non compatibile (*)
100 ÷ 150	<304	Nessuna azione
	304 ÷ 608	Monitoraggio presso il recettore o valutazione modellistica con dati sito specifici
	> 608	Non compatibile (*)
>150	<415	Nessuna azione
	415 ÷ 830	Monitoraggio presso il recettore o valutazione modellistica con dati sito specifici
	> 830	Non compatibile (*)

(*) fermo restando che in ogni caso è possibile effettuare una valutazione modellistica che produca una quantificazione dell'impatto da confrontare con i valori limite di legge per la qualità dell'aria, e che quindi eventualmente dimostri la compatibilità ambientale dell'emissione.

Tabella 1.2 - Valutazione delle emissioni - valori di soglia

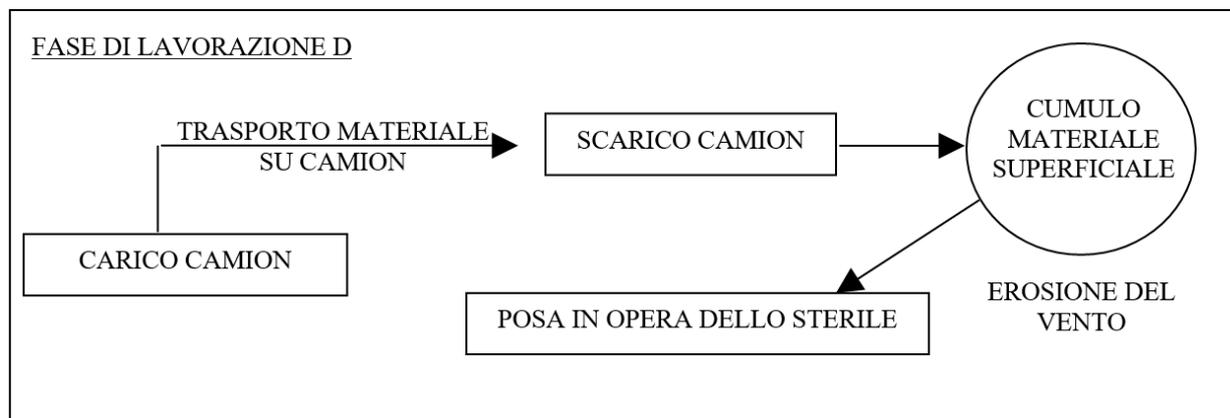


Figura 1.1 – Schema della Fase di lavorazione D - Ripristino

1.5.1 **CANTIERE A.** Risultati del calcolo, valutazione d'impatto e misure di mitigazione e protezione

In Tabella 1.3 è riportato un riepilogo per il Cantiere A dei risultati ottenuti attraverso l'analisi degli 'Scenari 1 e 3', dal quale emerge il rispetto della soglia di 830 g/h per tutti gli scenari e per tutte le FASI e il rispetto della soglia di 415 g/h per tutte la FASI per lo Scenario 3.

Come già precisato nel documento allegato alla presente C_INT_ALL02 "Valutazione emissioni

RIEPILOGO RISULTATI - CANTIERE A		
	SCENARIO 1	SCENARIO 3
	[g/h]	[g/h]
Fase 1	722.50	411.65
Fase 2	707.33	402.57
Fase 3	685.16	391.13
Fase 4	253.19	175.52

Tabella 1.3 – Stima delle emissioni di polveri in atmosfera dal Cantiere A

polveri – Relazione Tecnica” al Capitolo 4, lo Scenario 1 è stato analizzando con l’obiettivo “*di procedere con una completa rivalutazione degli effetti derivanti dalle emissioni di polveri in aria sui recettori, senza stravolgere l’approccio autorizzato in sede di istruttoria per l’ottenimento dell’AUA, e volendo cautelativamente considerare la condizione eccezionale in cui potrebbe risultare necessario estrarre materiale solo dal cantiere A per un breve periodo (ad esempio per impossibilità di raggiungere il Cantiere B per circostanze non prevedibili ma per una breve durata)*”. In effetti, nel C_04_A_CAPITOLO 4_ANALISI DEGLI IMPATTI_Cantiere A al Paragrafo 4.2.2, viene osservato che possono ricorrere esclusivamente gli ‘*Scenari 2 e 3*’, in considerazione del fatto che i quantitativi residui di materiale estraibile dal cantiere A non permettendo l’attivazione in condizioni ordinarie dello ‘*Scenario 1*’.

D’altro canto, con Autorizzazione Unica SUAP 35/2017, il Responsabile dello Sportello Unico per le attività produttive del Casentino ha autorizzato, mediante rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), le emissioni diffuse di polveri in atmosfera per la miniera, a condizione che vengano rispettate le prescrizioni riportate nell’AUA. In particolare, il decreto dirigenziale Centro Direzionale n.6353 del 24/12/2015 allegato a questo Capitolo, in relazione all’emissione di polveri in atmosfera, prescrive:

- il rispetto delle mitigazioni proposte per lo Scenario 3 di Tabella 1.4, che per le fasi d’interesse, nel caso dello Scenario 3, consistono nella bagnatura del materiale e nella limitazione della velocità degli automezzi e nell’inscatolamento dell’impianto;
- dovrà essere realizzato un contatore per il monitoraggio della quantità di acqua che verrà impiegata per la bagnatura (realizzato);
- dovrà essere realizzato un impianto fisso ed automatico di irrigazione per l’area di alimentazione del frantoio (realizzato);
- in relazione, all’effettuazione, per ogni anno, del monitoraggio del PM10 per un periodo di 2 settimane per stagione, con riferimento al recettore più esposto, non si applica, per quanto detto, al caso del cantiere A e per i due recettori C. Campiano e Casalecchio. Ad ogni

TABELLA 1 - Quadro riassuntivo emissioni diffuse e mitigazioni per polveri diffuse

ATTIVITA'	MITIGAZIONE
<i>SCENARIO 1 attività di escavazione solo nel "vecchio cantiere" di cui al Decreto distrettuale del 19/07/1999</i>	
FASE DI LAVORAZIONE B – Coltivazione del materiale "vecchio cantiere"	
Trasporto	Bagnatura del materiale e limite di velocità degli automezzi
FASE DI LAVORAZIONE C – Frantumazione del materiale /impianto	
Vagliatura	Bagnatura del materiale
Nastro frantumazione	Inscatolamento dell'impianto
Nastro sterile	Inscatolamento dell'impianto
<i>SCENARIO 2 attività di escavazione solo nel "nuovo cantiere" di cui al Decreto Regione Toscana n. 6903 del 30/12/2009</i>	
FASE DI LAVORAZIONE A – Scotico/"nuovo cantiere"	
Trasporto	Bagnatura del materiale e limite di velocità degli automezzi
FASE DI LAVORAZIONE B – Coltivazione del materiale "nuovo cantiere"	
Trasporto	Bagnatura del materiale e limite di velocità degli automezzi
<i>SCENARIO 3 attività di escavazione si svolge in entrambi i cantieri</i>	
FASE DI LAVORAZIONE A – Scotico/"nuovo cantiere"	
Trasporto	Bagnatura del materiale e limite di velocità degli automezzi
FASE DI LAVORAZIONE B – Coltivazione del materiale "nuovo cantiere"	
Trasporto	Bagnatura del materiale e limite di velocità degli automezzi
FASE DI LAVORAZIONE B – Coltivazione del materiale "vecchio cantiere"	
Trasporto	Bagnatura del materiale e limite di velocità degli automezzi
FASE DI LAVORAZIONE C – Frantumazione del materiale /impianto	
Vagliatura	Bagnatura del materiale
Nastro frantumazione	Inscatolamento dell'impianto
Nastro sterile	Inscatolamento dell'impianto

Tabella 1.4 – Prescrizioni AUA - interventi di mitigazione

modo, qualora si attivasse in condizioni eccezionali lo Scenario 1, tale attività dovrà invece essere svolta.

1.5.2 CANTIERE B. Risultati del calcolo, valutazione d'impatto e misure di mitigazione e protezione

In Tabella 1.5 è riportato un riepilogo per il Cantiere B dei risultati ottenuti attraverso l'analisi degli 'Scenari 2 e 3', dal quale emerge il rispetto della soglia di 830 g/h per tutti gli scenari e per tutte le FASI e il rispetto della soglia di 415 g/h per tutte la FASI dello Scenario 3.

I risultati del calcolo permettono di confermare le conclusioni e le valutazioni già esposte nel

RIEPILOGO RISULTATI - CANTIERE B		
	SCANARIO 2	SCENARIO 3
	[g/h]	[g/h]
Fase 1	775.72	341.74
Fase 2	768.43	341.70
Fase 3	827.38	350.94
Fase 4	794.63	348.90

Tabella 1.5 – Stima delle emissioni di polveri in atmosfera dal Cantiere A

documento C_04_A_CAPITOLO 4_ANALISI DEGLI IMPATTI_Cantiere B al Paragrafo 4.2, così che l'attività lavorativa risulta compatibile con i le soglie suggerite dalle precedenti Tabella 1.1 e Tabella 1.2; si richiamano infine le prescrizioni dell'AUA.

Infatti, con Autorizzazione Unica SUAP 35/2017, il Responsabile dello Sportello Unico per le attività produttive del Casentino ha autorizzato mediante rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) le emissioni diffuse di polveri in atmosfera per la miniera, a condizione che vengano rispettate le prescrizioni riportate nell'AUA. In particolare, il decreto dirigenziale Centro Direzionale n.6353 del 24/12/2015, in relazione all'emissione di polveri in atmosfera, prescrive:

- il rispetto delle mitigazioni proposte per lo Scenario 2, nel caso della sua attivazione, di Tabella 1.6, che per le fasi d'interesse, nel caso dello Scenario 3, consistono nella bagnatura del materiale e nella limitazione della velocità degli automezzi;
- l'effettuazione, per ogni anno, del monitoraggio del PM10 per un periodo di 2 settimane per stagione, con riferimento al recettore più esposto, comunicando con immediatezza l'attivazione di tali scenari e con 15 giorni di anticipo il monitoraggio connesso;
- dovrà essere realizzato un contatore per il monitoraggio della quantità di acqua che verrà impiegata per la bagnatura (realizzato).

L'acqua necessaria per le previste fasi di bagnatura della viabilità di cantiere principale verrà garantita dai servizi generali della cementeria; i volumi idrici necessari sono convogliati per mezzo delle attuali reti di condotta dalla cementeria ad un deposito esistente, di volume pari a circa 40 m³, servito da adeguata pompa per rifornimento in continua.

La bagnatura della viabilità secondaria o temporanea è invece realizzata mediante il passaggio di una cisterna della capienza di circa 9 mc munita di sistema di dispersione ad ugelli; l'approvvigionamento idrico necessario alla botte è garantito anch'esso dai servizi generali dello stabilimento.

Si ricorda infine che il fabbisogno di acqua giornaliero per lo svolgimento dell'attività di bagnatura è riportato già stato considerato dal punto di vista della valutazione di impatto al documento

TABELLA 1 - *Quadro riassuntivo emissioni diffuse e mitigazioni per polveri diffuse*

ATTIVITA'	MITIGAZIONE
<i>SCENARIO 1 attività di escavazione solo nel "vecchio cantiere" di cui al Decreto distrettuale del 19/07/1999</i>	
FASE DI LAVORAZIONE B – Coltivazione del materiale "vecchio cantiere"	
Trasporto	Bagnatura del materiale e limite di velocità degli automezzi
FASE DI LAVORAZIONE C – Frantumazione del materiale /impianto	
Vagliatura	Bagnatura del materiale
Nastro frantumazione	Inscatolamento dell'impianto
Nastro sterile	Inscatolamento dell'impianto
<i>SCENARIO 2 attività di escavazione solo nel "nuovo cantiere" di cui al Decreto Regione Toscana n. 6903 del 30/12/2009</i>	
FASE DI LAVORAZIONE A – Scotico/"nuovo cantiere"	
Trasporto	Bagnatura del materiale e limite di velocità degli automezzi
FASE DI LAVORAZIONE B – Coltivazione del materiale "nuovo cantiere"	
Trasporto	Bagnatura del materiale e limite di velocità degli automezzi
<i>SCENARIO 3 attività di escavazione si svolge in entrambi i cantieri</i>	
FASE DI LAVORAZIONE A – Scotico/"nuovo cantiere"	
Trasporto	Bagnatura del materiale e limite di velocità degli automezzi
FASE DI LAVORAZIONE B – Coltivazione del materiale "nuovo cantiere"	
Trasporto	Bagnatura del materiale e limite di velocità degli automezzi
FASE DI LAVORAZIONE B – Coltivazione del materiale "vecchio cantiere"	
Trasporto	Bagnatura del materiale e limite di velocità degli automezzi
FASE DI LAVORAZIONE C – Frantumazione del materiale /impianto	
Vagliatura	Bagnatura del materiale
Nastro frantumazione	Inscatolamento dell'impianto
Nastro sterile	Inscatolamento dell'impianto

Tabella 1.6 - Prescrizioni AUA - interventi di mitigazione

C_04_lab_CAPITOLO 4_ANALISI DEGLI IMPATTI B al Capitolo 4, a cui si rimanda integralmente per ogni ulteriore precisazione.

DOCUMENTAZIONE UTILE DA CONSULTARE PRESENTATA IN DATA 21/03/2019:

- [Paragrafo 4.2 del documento C_04_A_CAPITOLO 4_ANALISI DEGLI IMPATTI_Cantiere A](#)
- [Paragrafo 4.2 del documento C_04_B_CAPITOLO 4_ANALISI DEGLI IMPATTI_Cantiere B](#)

1.6 QUALITÀ DELL'ARIA. RICHIESTA CONTRIBUTO ARPAT NR. 6

“Lo studio di impatto ambientale dovrebbe essere integrato così come da dati e osservazioni riportati nel contributo del Settore CRTQA, allegato. Inoltre è opportuno che siano valutati anche i dati delle stazioni di monitoraggio del PM2,5 gestite da Colacem, in quanto pur avendo un diverso significato rispetto ai dati della rete regionale, integrano l'informazione a livello locale e puntuale ed il monitoraggio è prescritto proprio in funzione della possibile influenza delle lavorazioni sui recettori. I dati devono essere esaminati non solo come medie annuali ma anche con medie giornaliere per valutare ad esempio i valori massimi in relazione ad eventuali episodi di trasporto che, se presenti, non determinano comunque impatti sulla media annuale.”

In accoglimento delle richieste formulate da ARPAT, viene predisposto il documento C_INT_ALL03 “Documento che sostituisce il Paragrafo 4 del C_03_DESCRIZIONE DELL'AMBIENTE del SIA”. Tale documento sostituisce totalmente il Paragrafo 4 del C_03_DESCRIZIONE DELL'AMBIENTE, che ha come oggetto la descrizione e la definizione della componente ambientale “Aria” per l'area in esame, condotta sulla base dei dati forniti dal sistema di rilevamento della qualità dell'aria gestito da ARPAT (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana).

Ai fini della definizione del quadro conoscitivo dello stato attuale della componente ambientale in esame, dalla quale emerge uno stato qualitativo positivo della qualità dell'aria nell'area d'interesse, preme rimarcare quanto osservato nel contributo del Settore CRTQA di ARPAT, secondo cui “(...) *Bisogna considerare che il progetto rappresenta il proseguimento di attività che sono già in essere il cui impatto è già quindi presente e incide nei risultati delle attività di monitoraggio effettuate.*”

In tal senso l'aggiornamento del Paragrafo 4 del C_03_DESCRIZIONE DELL'AMBIENTE del SIA deve essere inteso rappresentativo anche ai fini della valutazione d'impatto ambientale del progetto di coltivazione stesso (Via Postuma), essendo tali attività già in essere (si riveda a tal proposito C_01_PREMESSA del SIA).

[DOCUMENTAZIONE UTILE DA CONSULTARE PRESENTATA IN DATA 21/03/2019:](#)

- [Paragrafo 4 del documento C_03_CAPITOLO 3_DESCRIZIONE DELL'AMBIENTE](#)
- [Contributo ARPAT nota prot. 0273516 del 12.07.2019](#)

1.7 ACQUE METEORICHE. RICHIESTA CONTRIBUTO ARPAT NR. 7

“Il piano di gestione delle AMD (PGAMD) relativamente ad entrambi i cantieri descrive la gestione delle stesse relativamente alla sola prima fase. Risulta pertanto necessario produrre una revisione del PGAMD dove si dia conto della gestione delle acque meteoriche, anche nelle successive fasi di coltivazione, illustrando con tavole grafiche, la disposizione delle reti di drenaggio, ubicazione e dimensionamento di eventuali ulteriori bacini di sedimentazione e l'eventuale attivazione di ulteriori punti di scarico. Quanto sopra anche ai fini dell'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni diffuse.”

In relazione a tale punto si rimanda agli elaborati:

TAVOLE:

C_INT_ALL04_a_Tavola AMD Fase 2

C_INT_ALL04_b_Tavola AMD Fase 3

C_INT_ALL04_c_Tavola AMD Fase 4

C_INT_ALL04_d_Planimetria ripristino ambientale cantiere B_tavola sostitutiva di T05b

DOCUMENTI:

“C_INT_ALL04_e_Piano Gestione AMD Fasi successive alla prima_cantiere A”

“C_INT_ALL04_f_Piano Gestione AMD Fasi successive alla prima_cantiere B”

DOCUMENTAZIONE UTILE DA CONSULTARE PRESENTATA IN DATA 21/03/2019:

- [C_04_ALL07a_Piano di gestione delle acque meteoriche_cantiere A](#)
- [C_04_ALL07b_Piano di gestione delle acque meteoriche_cantiere B](#)
- [C_04_ALL07c_Tavola_Gestione Acque meteoriche Fase 1](#)

1.8 ACQUE SOTTERRANEE. RICHIESTA CONTRIBUTO ARPAT NR. 8

“Si ritiene opportuno che venga richiesto al proponente di estendere anche all’area inerente la concessione 1999 lo studio idrogeologico condotto nell’ottobre 2009 per la ricostruzione dell’assetto idrogeologico presente nell’area interessata dall’ampliamento della concessione.”

In accoglimento alle richieste emarginate si allega alla presente il documento C_INT_ALL05_Relazione idrogeologica cantiere A da intendersi a completamento di quella predisposta nell’ambito del Procedimento di VIA del Cantiere B condotto nel 2009.

[DOCUMENTAZIONE UTILE DA CONSULTARE PRESENTATA IN DATA 21/03/2019:](#)

- [C_04_ALL11_Relazione idrogeologica](#)

1.9 ACQUE SOTTERRANEE. RICHIESTA CONTRIBUTO ARPAT NR. 9

“Si ritiene opportuno che venga richiesto al proponente di presentare una proposta di piano di monitoraggio qualitativo e quantitativo della sorgente denominata Guizzaia e di ulteriori sorgenti qualora presenti poste nell’intorno dell’area delle aree in concessione e potenzialmente impattate dalle attività della miniera.”

La sorgente denominata "Guizzaia o Val di Roti", coordinate Gauss-Boaga E = 1727556.7 N = 4837620.3, risulta ad oggi dismessa secondo le informazioni fornite da Nuoveacque S.p.A. per le vie brevi, in accordo con le prescrizioni dettate nella CdS del 22 maggio 2014 di proroga della pronuncia di compatibilità ambientale per il Progetto di ampliamento della concessione della miniera di Begliano (cantiere B), che prevedevano tale atto a conclusione delle attività di compensazione esaurite da parte della società Colacem S.p.A.

Si rileva che tale sorgente risulta comunque, come descritto nella relazione idrogeologica (C_04_ALL11_Relazione idrogeologica del SIA), l'unica presente nell'intorno delle aree di concessione e potenzialmente impattata dalle attività della miniera è quella denominata "Guizzaia o Val di Roti". A conferma del fatto che tale sorgente sia ad oggi dismessa, si rimanda al database regionale della Toscana Banca dati Sottosuolo e Risorsa Idrica (BDSRI) al link <http://www.regione.toscana.it/-/banche-dati-sottosuolo>.

Di seguito si descrivono gli accordi sottoscritti fra enti e società Colacem S.p.A. necessari alla dismissione e delocalizzazione definitive di tale sorgente:

la CdS del 22 maggio 2014 relativa all'istanza di proroga della pronuncia di compatibilità ambientale per il Progetto di ampliamento della concessione della miniera di Begliano (cantiere B) sostituiva la prescrizione 21 del verbale della CdS del 4 marzo 2009 relativo al Procedimento di VIA del Progetto di ampliamento - sempre cantiere B - (Allegato 1 alla DGR 173/2009) con la seguente prescrizione:

*"21) Prima dell'inizio dei lavori minerari interferenti con la sorgente Val di Roti, la Soc. proponente COLACEM deve provvedere alla realizzazione del potenziamento del collegamento idrico tra l'abitato di Rassina e quello di Pieve a Socana, per poter integrare la risorsa idrica mancante su quest'ultimo **a seguito della dismissione della citata sorgente Val di Roti**. Tale integrazione risulta ad oggi possibile grazie ai lavori eseguiti dalla Società Nuove Acque S.p.A. che nel luglio 2012 ha rafforzato il collegamento tra i centri abitati di Chitignano e Rassina. Il potenziamento di cui sopra comporta la posa di circa 200 metri di tubazione DN90 lungo la SP 59 con i relativi collegamenti alle tubazioni esistenti. Tali lavori*

possono essere eseguiti sia dalla Società Nuove Acque Spa (previo pagamento da parte della proponente COLACEM del preventivo) sia con lavori in economia diretta da parte della Soc. COLACEM, nel rispetto di specifiche tecniche contenute in apposito disciplinare redatto da Nuove Acque Spa. Al termine dei lavori le nuove opere dovranno essere collaudate prima di procedere alla presa in carico da parte della Soc. Nuove Acque delle stesse...)".

Inoltre, lo stesso verbale allegato alla DGR 442/2014 modificava la prescrizione 22) di cui all'Allegato 1 alla DGR 173/2009 nel modo che segue:

"22) Il programma di realizzazione del potenziamento del collegamento idrico tra l'abitato di Rassina e quello di Pieve a Socana di cui al precedente punto 21) deve seguire le modalità indicate dalla Soc. Nuove Acque Spa di cui alla nota del 26.11.2013 Prot. 3796. La proponente COLACEM deve concordare con la Soc. Nuove Acque SpA le modalità di esecuzione di detto intervento (intervento diretto o previo pagamento dei lavori a Nuove Acque) e deve sottoscrivere apposito disciplinare"

A seguito di tali prescrizioni, la soluzione della problematica relativa alla delocalizzazione della sorgente è stata quindi individuata nell'accordo con l'ente gestore della sorgente stessa, Nuove Acque SpA, accordo nel quale la ditta Colacem ha contribuito al rafforzamento del sistema acquedottistico di Pieve A Socana, mediante la realizzazione di nuovi tratti di condotte per l'approvvigionamento idrico della frazione.

Ad oggi la società Colacem S.p.A. ha pertanto assolto tutte le prescrizioni dettate dagli Enti, compensando l'eventuale perdita del contributo all'approvvigionamento idrico della sorgente Guizzaia con il potenziamento della rete acquedottistica di Pieve a Socana.

L'atto formale di dismissione della sorgente e il piano di monitoraggio qualitativo e quantitativo della sorgente Guizzaia non rientrano nelle competenze della società Colacem S.p.A., altresì negli adempimenti dell'Ente gestore Nuoveacque S.p.A.

DOCUMENTAZIONE UTILE DA CONSULTARE PRESENTATA IN DATA 21/03/2019:

- **C_04_ALL11_Relazione idrogeologica**
- **C_04_B_CAPITOLO 4_ANALISI DEGLI IMPATTI_Cantiere B paragrafo 5.3.2 "Sorgente Val di Roti"**

1.10 RUMORE E TRAFFICO. RICHIESTA CONTRIBUTO ARPAT NR. 10

“In merito alle misure effettuate devono essere meglio precisate le attività in essere e i macchinari in funzione nei cantieri A, B e nell’area dei macchinari fissi durante le misure nonché allegati i grafici citati nella relazione ma non presenti; andrà espressamente dichiarato il rispetto dei limiti durante la coltivazione in base al posizionamento dei fronti di cava delle varie fasi previste, in particolare per il cantiere A non oggetto di precedente VIA”

In relazione a tale punto si rimanda integralmente a quanto riportato nel documento allegato alla presente C_INT_ALL06_Valutazione di impatto acustico Colacem integrazioni settembre 2019 prodotto dal TCA Ing. Marco Baglioni.

1.11 RUMORE E TRAFFICO. RICHIESTA CONTRIBUTO ARPAT NR. 11

“Andranno precisate/corrette le anomalie sui dati indicate al paragrafo osservazioni (data misure, livelli in R5-R6 incongruenti nelle tabelle, modalità calcolo immissione e emissione)”

In relazione a tale punto si rimanda integralmente a quanto riportato nel documento allegato alla presente C_INT_ALL06_Valutazione di impatto acustico Colacem integrazioni settembre 2019 prodotto dal TCA Ing. Marco Baglioni.

1.12 RUMORE E TRAFFICO. RICHIESTA CONTRIBUTO ARPAT NR. 12

“In merito al traffico, si ritiene debba essere approfondita la componente rumore del traffico indotto sulla viabilità secondaria (nello specifico le strade di accesso alla SR71 via Ponte sull’Arno e via Cavour).”

In relazione a tale punto si rimanda integralmente a quanto riportato nel documento allegato alla presente C_INT_ALL06_Valutazione di impatto acustico Colacem integrazioni settembre 2019 prodotto dal TCA Ing. Marco Baglioni.

[DOCUMENTAZIONE UTILE DA CONSULTARE PRESENTATA IN DATA 21/03/2019:](#)

- [C_04_A_CAPITOLO 4_ANALISI DEGLI IMPATTI_Cantiere A e Cantiere B Paragrafo 11](#)
- [C_04_ALL09_Valutazione impatto rumore dell'Ing Marco Baglioni](#)

2 PUNTO 2

“Il SIA deve essere integrato con un inquadramento dettagliato del progetto relativamente ai principali atti di pianificazione e governo del territorio (ad es. pianificazione regionale, comunale e specifiche di settore).”

In allegato al documento C_02_lab_CAPITOLO 2_DESCRIZIONE DEL PROGETTO_Interazioni tra i due cantieri_ del SIA sono già stati allegati gli inquadramenti di dettaglio del progetto relativamente ai principali atti di pianificazione e governo del territorio e della vincolistica (Tavole da 1 a 15 del SIA). Inoltre al Paragrafo 3 del suddetto documento sono discusse nel dettaglio le relazioni tra il progetto e gli strumenti di pianificazione regionale, comunale e specifiche di settore (PAI, PGRA,...).

Si coglie comunque l'occasione di integrare tale Capitolo con il documento C_INT_ALL07_Documento che sostituisce integralmente il Paragrafo 3 del C_02_lab_CAPITOLO 2_DESCRIZIONE DEL PROGETTO_Interazioni.

Al fine di completare la documentazione relativa a tale punto si è poi prodotto la C_INT_ALL07_TAV16_Estratto del RU Comunale, dove si può vedere un sovrapposto tra le aree della concessione mineraria e il RU del Comune di Castel Focognano.

Inoltre, per tener conto dell'aggiornamento dello strato informativo relativo alla perimetrazione delle aree boscate vincolate secondo la lettera g) dell'art. 142 del D.lgs 42/2002 è stata prodotta la tavola C_INT_ALL07_TAV04_Vincoli del paesaggio_Aree Boscate in sostituzione di quella presentata in allegato al Capitolo 2 del SIA.

DOCUMENTAZIONE UTILE DA CONSULTARE PRESENTATA IN DATA 21/03/2019:

- **Paragrafo 3 e 4 del documento C_02_lab_CAPITOLO 2_DESCRIZIONE DEL PROGETTO _Interazioni tra i due cantieri**
- **Tavole allegate al Capitolo 2 del SIA:**
 - TAV_01_Inquadramento**
 - TAV_02_Estratto di PTCP_Sintesi della Schedatura delle unità di paesaggio**
 - TAV_03_Estratto PS_Uso del Suolo**
 - TAV_04_Vincoli del paesaggio_Aree boscate (sostituita da C_INT_ALL06_TAV04_Vincoli del paesaggio_Aree Boscate)**
 - TAV_05_Vincoli del paesaggio_Aree Corsi d'acqua**
 - TAV_06_Estratto PS_Vincoli Sovraordinati_Aree protette**

- TAV_07_Estratto di PTCP_Vincoli Sovraordinati_Aree protette*
- TAV_08_Estratto PS_Vincoli Sovraordinati_Vincolo Paesaggistico*
- TAV_09_Vincolo Idrogeologico*
- TAV_10_Estratto di PS_Disciplina urbanistica Territoriale avente valenza paesistica*
- TAV_11_Estratto di PS_Pericolosità geologica*
- TAV_12_Estratto di PS_Pericolosità idraulica*
- TAV_13_Pericolosità da fenomeni geomorfologici di versante*
- TAV_14_Piano di Gestione del Rischio Alluvione (PGRA)*
- TAV_15_Estratto PS_Carta geologica*
- C_INT_ALL06_TAV16_Estratto del RU Comunale (aggiunta)*

3 PUNTO 3

“Con riferimento al Piano Arno (vincolo di PTCP PS), citato nella Sintesi Non Tecnica, si chiede al Proponente di chiarire i principali aspetti di questo vincolo con particolare riferimento alle eventuali criticità che possono emergere con la realizzazione del progetto.”

In relazione a tale punto, si precisa che il vincolo di PTCP e di PS individuato come “Piano Arno”, oltre che nella Sintesi Non Tecnica è riportato anche all’interno del SIA nel documento C_02_lab_DESCRIZIONE DEL PROGETTO al paragrafo 4.2.1, dove sono chiariti nel dettaglio i principali aspetti di tale vincolo e le eventuali criticità che possono emergere dall’attuazione del progetto. Per tale ragione, viene riproposta, integrandola, tale discussione. In Figura 3.1 è riportato un estratto della Tavola 07 allegata al suddetto documento.

Il Piano Area Protetta 0/Arno fu approvato con deliberazione C.R. n.226 del 07/03/1995. Il Piano, redatto per iniziativa provinciale alla fine degli anni ottanta si proponeva, in anticipo rispetto alla legislazione degli anni novanta, che ha attribuito competenze all’autorità di bacino, di tutelare il territorio di fondovalle dell’Arno, integrandolo al restante territorio sotto il profilo ambientale e dell’uso antropico, nonché di valorizzare l’asta fluviale e la sua area di pertinenza in quanto risorsa naturalistica, paesaggistica ed ambientale.

Il piano agiva su uno specifico ambito perimetrato come “Area protetta n. 136. Fiume Arno”, facente parte del sistema delle aree protette LR 52/82 e DCR 296/88. Il piano fu approvato definitivamente nel 1995 dalla Regione ed integrato al Piano di Indirizzo Territoriale regionale ed investe il tratto fluviale dell’Arno tra la sorgente ed il confine della Provincia di Arezzo, comprensiva della fascia di fondovalle fino al margine dei terrazzi alluvionali, nonché le parti di territorio connesse alla fascia di fondovalle che presentano problemi di degrado o di rischio idraulico.

Il piano Arno si proponeva di porre in atto interventi di conservazione e tutela del territorio regionale, che presentava valori paesistici ed ambientali particolarmente significativi, in particolare l’area di pertinenza fluviale per la difesa idraulica. Contestualmente estendeva la considerazione dei valori ambientali ai territori agricoli, attraverso la disciplina dell’uso delle risorse e la promozione della loro valorizzazione, in modo da favorire le condizioni di vita delle comunità locali e lo sviluppo delle attività agricole nel quadro delle scelte della pianificazione e programmazione

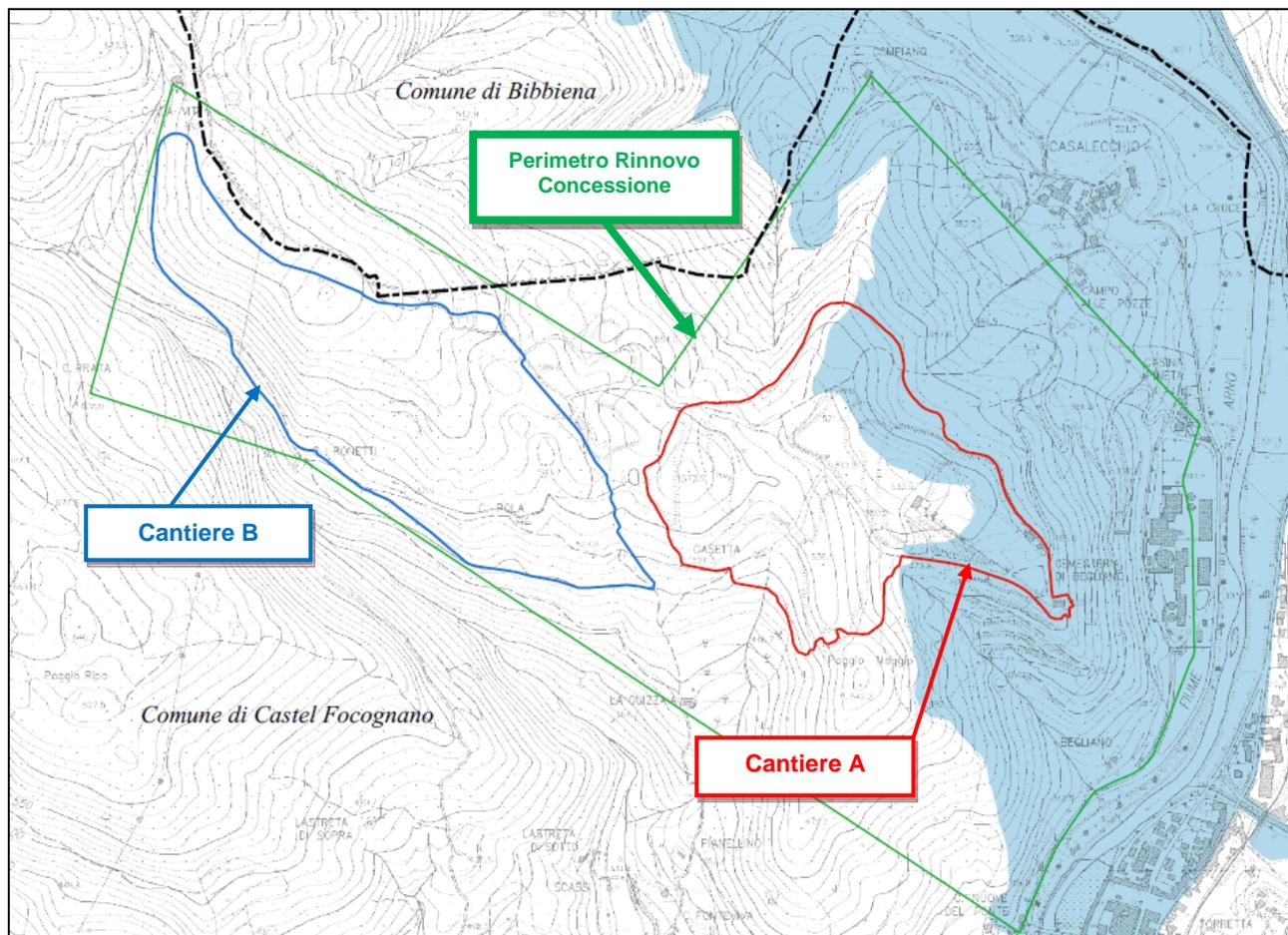


Figura 3.1 – Estratto di PTCP - Aree protette - Piano Arno

regionale.

Ad oggi, tale vincolo, di carattere prevalentemente paesaggistico, risulta superato nella legislazione regionale, sia perché non riproposto dal PIT, che non individua norme specifiche sull'area perimetrata, sia perché non corrisponde a un'area protetta tipo SIR, ZPS, o altro e quindi di pregio naturalistico. Comunque sia, la presenza di tale vincolo sopravvive nel PTCP della Provincia di Arezzo, anche questo ormai datato (DGP n.72 del 16/05/2000), e soprattutto negli strumenti di pianificazione di livello comunale di Castel Focognano e Bibbiena.

Per tale ragione, si ritiene che la verifica di coerenza del Progetto di Coltivazione con la presenza di tale vincolo sia da ricondurre in via esclusiva al rispetto della disciplina delle NTA del RU del Comune di Castel Focognano secondo cui *"in tali aree si applicano, al fine di perseguire la tutela e la salvaguardia delle risorse naturali ed ambientali, le norme di cui agli artt. 59-64 delle N.T.A. del P.S."*. L'art. 60 del PS al comma 3 precisa che *"Le prescrizioni ed i vincoli operano nelle materie risultanti dai seguenti raggruppamenti:*

- l'assetto edilizio ed urbanistico: (...)

- *l'assetto infrastrutturale (...);*
- *l'assetto relativo all'uso delle risorse ed alla difesa del suolo(...)"*

Data la natura del progetto di coltivazione, si analizzano di seguito gli aspetti relativi solamente al terzo dei punti sopra elencati, tenendo conto che solamente una striscia limitata del cantiere A è interessata dalla presenza di tale vincolo. L'art. 63 afferma che:

comma 1

È vietata la introduzione di nuovi assetti previe trasformazioni morfologiche, ambientali e vegetazionali - ivi comprese le cave di prestito, le attività minerarie, i movimenti di terra, le opere di regimazione idraulica, (...)

L'area di pertinenza del cantiere A compete all'area della miniera già esistente e non si configura pertanto come nuova trasformazione morfologica, ambientale e vegetazionale. Per quanto riguarda il cantiere B, il perimetro che delimita l'area di coltivazione corrisponde a quanto già autorizzato con Decreto n. 6903 del 30 dicembre 2009 del Dirigente del Settore Mineriere ed Energia della Regione Toscana ed è esterno alle aree di pertinenza del vincolo.

...commi 2 e 3...omissis - non pertinenti al caso in esame

comma 4

In particolare gli atti di cui al comma 2 dovranno assicurare le seguenti opportunità:

a) gli interventi di difesa dai fenomeni erosivi devono prevedere la ricostituzione dell'apparato morfologico e vegetazionale delle arginature e difese di sponda, ovvero il ripascimento artificiale, ove possibile;

Non pertinente al caso in esame.

b) nei complessi vegetazionali naturali gli interventi colturali devono assicurarne la conservazione e la tutela tendendo alla ricostruzione della vegetazione in equilibrio con l'ambiente e favorendo la diffusione delle specie tipiche locali;

La piantumazione e la sistemazione agraria, ultime fasi del processo di coltivazione, mirano al recupero del territorio sia dal punto di vista agricolo che paesaggistico, oltre che alla sua salvaguardia.

L'intervento di ripristino ambientale qui proposto è identico a quello approvato in sede di VIA nel 2009 del B e garantisce il recupero e il ripristino dei valori paesaggistici dei luoghi.

c) nelle zone caratterizzate da dissesto ed instabilità in atto o potenziale gli interventi devono preventivamente garantirne il consolidamento tramite la sistemazione, bonifica e regimazione delle acque superficiali e sotterranee.

Le aree in oggetto non sono interessate da fenomeni di dissesto in atto o potenziale. Si ricorda che il progetto di recupero persegue l'obiettivo non solo della riqualificazione ambientale e paesaggistica, ma anche degli equilibri idrogeologici del territorio, realizzando un sistema di regimazione idraulica superficiale e pervenendo ad una configurazione più stabile, come da verifiche di stabilità eseguite nel progetto.

comma 5

"Le situazioni di fatto riguardanti attività di cava, non formalizzate in termini di zonizzazione e normativa nei vigenti strumenti urbanistici, non possono essere oggetto di varianti ai sensi dell'art. 11, comma 2, della L.R. n. 36/80 a causa dell'intervenuto interesse pubblico nella conservazione dei valori propri dell'area; (...)."

Il progetto non prevede varianti né aumento delle aree di coltivazione rispetto a quanto autorizzato in precedenza, in quanto questo SIA è di supporto al rinnovo delle due autorizzazioni precedenti concesse (quella del 1999 e quella del 2009).

...comma 6...omissis - non pertinenti al caso in esame

comma 7

Negli interventi sugli assetti esistenti è consentito il proseguimento delle attività in atto o periodiche, nei limiti delle rispettive autorizzazioni, concessioni, convenzioni, fatti salvi i principi della risistemazione paesaggistica ed ambientale e delle garanzie di compatibilità ambientale.

Il progetto sottoposto a Valutazione di Impatto Ambientale è finalizzato proprio all'ottenimento delle autorizzazioni necessarie al rinnovo delle concessioni. Inoltre, la continuazione del progetto di coltivazione è da intendersi necessaria al fine di poter provvedere al compimento del recupero ambientale dell'area, che è parte integrante del progetto stesso.

comma 8

In ogni caso è consentito:

a) ogni intervento di manutenzione, risistemazione, recupero, se in situazioni di degrado; in caso di risistemazione e recupero - in particolare per cave e discariche - è consentita l'introduzione di nuovi assetti idraulici, morfologici e vegetazionali rispetto a quelli originari o circostanti, se limitati nel tempo o nelle aree interessate;

b) ogni intervento di ristrutturazione, nell'ambito di trasformazioni già avvenute, solo se la destinazione è a servizio dell'area;

c) ogni intervento di ricerca archeologica o mineraria o di risorse del sottosuolo in genere, purchè le opere relative non comportino definitiva alterazione paesaggistica ed ambientale; gli impegni alle risistemazioni e ai ripristini dovranno risultare da atti d'obbligo o convenzionali, riferiti a tempi e modalità definite.

Nell'area oggetto di tutela il progetto di recupero ambientale qui proposto per i cantieri A e B è consentito in base al punto a). Con riferimento al punto c), la documentazione di supporto al progetto dà atto dei tempi e delle modalità di attuazione dei tempi necessari alla realizzazione dell'intervento. Il punto b) è da ritenersi non pertinente al caso in esame.

comma 9

"Fatto salvo quanto consentito al precedente comma è comunque vietata:

(...)

c) l'alterazione morfologica dei crinali;

d) il danneggiamento e l'asportazione - se non nelle forme regolarmente autorizzate e regolamentate - di elementi geologici e mineralogici, delle specie floristiche spontanee."

La documentazione relativa al progetto di coltivazione è di supporto alla richiesta di rinnovo della concessione mineraria "Begliano". Preme osservare, in relazione alle aree tutelate dal "Piano Arno", che attualmente le aree del cantiere A sono già state oggetto di modifica morfologica e vegetazionale, essendo queste coincidenti con quelle relative al progetto di coltivazione della Concessione 1999. Per tali ragioni l'attuazione del progetto di coltivazione, in particolare riferimento al cantiere A, si rende necessario al fine di poter provvedere al compimento del recupero ambientale dell'area, garantendo il ripristino dei valori paesaggistici dei luoghi. Non è prevista l'alterazione morfologica dei crinali.

...commi 10, 11 e 12...omissis - non pertinente al caso in esame

4 PUNTO 4

“In merito alle lavorazioni previste sul cantiere B si evidenzia che tali interventi ricadono nella fattispecie della trasformazione boschiva ai sensi dell’art. 42 della L.R. 39/00 e all’art. 81 del suo regolamento attuativo DPGR 48/R/2003, pertanto si chiede che il proponente specifichi se verranno attuati degli interventi di rimboschimento compensativo.”

Di seguito viene riportato integralmente il paragrafo "9.3 - Aree Boscate" della relazione paesaggistica, dove viene descritto che l'Azienda Colacem S.P.A. in sostituzione al rimboschimento compensativo, versa annualmente il contributo monetario compensativo di rimboschimento alla ex Comunità Montana del Casentino (ora Unione dei Comuni Montani del Casentino) a partire dalla data del 11.04.2011.

9.3 - AREE BOSCATI

Nella zona del progetto è presente un'area individuata come "Area tutelata per legge" ai sensi dell'art.142 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, lettera g) che comprende:

"i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227".

L'area boscata risulta invariante strutturale ai sensi delle N.T.A. del Piano Strutturale del Comune di Castel Focognano.

Il R.U. del Comune di Castel Focognano all'art. 46 prevede la possibilità di modificare ad altro uso un'area boscata, vincolando l'intervento a un rimboschimento compensativo: *"...Qualora si debba trasformare una porzione di bosco ad altro uso si dovrà contemporaneamente prevedere il reimpianto di bosco per una superficie pari almeno a quella originaria, secondo un progetto specifico."*

Nel Regolamento Forestale della Toscana, D.R. n. 48/R del 8/09/2003, all'art. 79 'Trasformazione dei boschi', art. 80 'Criteri e prescrizioni per il rilascio dell'autorizzazione alla trasformazione dei boschi' e art. 81 'Rimboschimento compensativo' e nella Legge Forestale della Toscana (LR nr. 39 del 21/03/2000),

vengono indicate le modalità per poter procedere alla modifica d'uso di un'area boscata.

La Provincia o la Comunità Montana indicano, al beneficiario dell'autorizzazione alla trasformazione del bosco, i terreni che sono destinati a rimboschimento compensativo nell'ambito del territorio di competenza.

Nel caso non siano disponibili adeguate superfici da rimboschire, *"...la Provincia o la Comunità Montana subordinano il rilascio dell'autorizzazione alla trasformazione boschiva al versamento del costo presunto del rimboschimento stesso e lo destinano alla realizzazione degli interventi nell'ambito dell'attività programmata"*.

Come riportato nel parere redatto dalla Comunità Montana del Casentino sul Progetto di Ampliamento della Concessione Mineraria di Begliano, n. prot. 11719-06-09 in data 14.06.07: *"...Considerato che la ditta non dispone di terreni per effettuare rimboschimento compensativo, in caso di autorizzazione ad effettuare la trasformazione, dovrà essere richiesto l'indennizzo monetario ripartito nel periodo di coltivazione; a garanzia dell'impegno assunto dovrà essere costituita equivalente fidejussione.... omissis..."*.

Viene precisato che l'azienda è in regola con i relativi versamenti annuali del costo computato per il rimboschimento compensativo, alla ex Comunità Montana del Casentino (ora Unione dei Comuni Montani del Casentino) iniziati in data 11.04.2011.

Arezzo, Ottobre 2019

Gruppo di progettazione

Il Direttore Tecnico

Geol. Massimiliano Rossi

Geol. Fabio Poggi

Ing. Gregorio Bartolucci

Ing. Davide Giovannuzzi

Collaboratori:

Geol. Laura Galmacci

Geol. Luca Berlingozzi

Geol. Gabriele Menchetti

Ing. Mirko Frasconi